

MANTENIMENTO FIGLI E SPESE STRAORDINARIE

-

LA MANCANZA DI UN PREVENTIVO ACCORDO CON L'ALTRO GENITORE E/O IL DISSENSO DA QUEST'ULTIMO MANIFESTATO NON ESCLUDONO LA RIMBORSABILITA' DELLE SPESE STRAORDINARIE SOSTENUTE

Cass. Civ, Sez. II, Ord. n. 33939/2023

Nel 2019 B.B. si rivolgeva al giudice per chiedere la condanna dell'ex coniuge A.A. al rimborso delle spese straordinarie sostenute per il mantenimento della loro figlia, studentessa universitaria maggiorenne ma non ancora autosufficiente, comprendenti canone di locazione dell'alloggio universitario, spese di soggiorno di studio all'estero, spese mediche e retta di un corso di equitazione.

A.A. si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda attorea sostenendo come tali spese non fossero state concordate preventivamente e non rientrassero tra quelle straordinarie.

Il Tribunale di Treviso accoglieva parzialmente la domanda di B.B., condannando A.A. al rimborso delle spese sostenute per la locazione dell'alloggio universitario e per la retta del corso di equitazione.

B.B. appellava la decisione davanti alla Corte d'Appello di Venezia, che però rigettava il ricorso.

B.B. proponeva pertanto ricorso in Cassazione, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 30 Cost., degli artt. 147, 316-bis e 337-ter c.c., dell'art. 6 L. n. 898/1970 e degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c.

Secondo B.B., il canone di locazione dell'alloggio universitario non poteva essere posto a suo carico in quanto spesa non concordata, avendo anzi egli manifestato espressamente il proprio dissenso all'ex coniuge, non straordinaria, non scolastica e

non necessaria, vista anche la poca distanza tra la sede dell'università e l'abitazione della figlia.

Inoltre, B.B. evidenziava che il percorso universitario della figlia era già stato valutato nell'ambito del giudizio di divorzio e della quantificazione dell'assegno di mantenimento a suo carico.

Tuttavia, la Suprema Corte non ha potuto far altro che confermare quanto deciso nei precedenti gradi di giudizio.

Dopo aver chiarito che le spese in oggetto sono da considerarsi straordinarie, in quanto esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, il giudice ha evidenziato come per queste spese il genitore non sia tenuto a concordare previamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali esse derivino, quando siano sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (ad esempio spese scolastiche e spese mediche). Pertanto, il genitore che ha sostenuto tali spese straordinarie senza informare previamente l'altro, ha comunque diritto al rimborso della quota di sua spettanza, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del figlio ed al tenore di vita familiare.

Nel caso concreto, le disponibilità economiche di A.A. e l'utilità per la figlia di alloggiare nella stessa località in cui l'università aveva la sede, considerata la frequenza obbligatoria del corso a cui era iscritta, seguito per cinque giorni a settimana (oltre a due sessioni di laboratorio), hanno convinto la Suprema Corte a dichiarare la completa infondatezza del ricorso promosso dal Ricorrente.